

# ACCESSORI PER ESTINTORI GESTIONE DELLE MANUTENZIONI

## DECRETO MINISTERIALE 10/03/1998 E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n° 37 DEL 12/01/1998

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 10/3/98 il datore di lavoro provvede a far sì che "gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio siano effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore".

Nel caso di attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, il registro è tenuto e aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n. 37 del 12/1/98.

"1) gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare, un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2) i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

3) ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articolo 2 e 3 del presente regolamento".

## MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO

Il registro è suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai controlli sulle misure di protezione antincendio.

In particolare tutte le misure di protezione antincendio previste:

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie d'uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;

devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza. (Allegato VI del D.M. 10/3/1998).

Le attività da svolgere sono:

**Sorveglianza:** controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo.

**Controllo periodico:** insieme di operazioni da effettuare con frequenza programmata, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

**Manutenzione:** operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato gli impianti.

**Manutenzione ordinaria:** operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita ad operazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente.

**Manutenzione straordinaria:** intervento di manutenzione che non può essere eseguita in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazione particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto.

Sul registro deve inoltre essere annotata la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, nonché l'informazione che ciascun lavoratore deve ricevere in merito alla sicurezza antincendio e alle misure da attuare in caso di incendio.

Il registro va conservato all'interno dell'attività, in luogo facilmente accessibile e, a richiesta delle autorità competenti al controllo deve essere presentato.

Si suggerisce di conservarlo nell'apposita cassetta portadocumenti, in cui si potranno mettere anche le altre documentazioni antincendio, per una più facile ed immediata reperibilità.

## REGISTRO ANTINCENDIO



**NUOVA  
EDIZIONE**

Personalizzabile per quantità

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt.
244	RA	210x297

# ACCESSORI PER ESTINTORI GESTIONE DELLE MANUTENZIONI

## CASSETTA PORTA REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDI

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

costruita in lamiera,  
verniciata in rosso  
RAL 3000, dotata di  
serratura con 2  
chiavi.



E' indispensabile per avere prontamente a disposizione delle autorità di controllo competenti il registro delle manutenzioni antincendio e serve anche per custodire i documenti di collaudo delle bombole, le chiavi degli armadi per le attrezzature antincendio, o delle cassette per estintori e manichette.

Cambiando semplicemente adesivo, trova impiego in tutti i luoghi dove si devono tenere e potere rintracciare subito i documenti dei locali caldaia, ascensore, etc.

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
243	CRA	300 x 390 x 60

## CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO E LASTRA INFRANGIBILE



ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
1841	CPSS	120 x 120 x 40

## LASTRA INFRANGIBILE DI RICAMBIO PER CASSETTA PORTACHIAVI



ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Sp.
1833	LNB	116 x 116 x 2,5

## CASSETTA PORTADOCUMENTI



Rapporto  
qualità/prezzo  
imbattibile

La cassetta è realizzata con lamiera lucida da 10/10, verniciata a base di resine in poliestere di colore rosso RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici.

La cassetta è dotata di portello con apertura a 180° e chiusura con predisposizione per sigillo.

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
243/EC	CRA/EC	240 x 340 x 45